



COMUNE DI CHIANOCCO

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807

www.comune.chianocco.to.it E-mail: anagrafe@comune.chianocco.to.it

anagrafe@pec.comune.chianocco.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

SOMMARIO

Parte I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disposizioni generali - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità del Comune
- Art. 4 - Piano Regolatore Cimiteriale

Parte II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Art. 5 - Dichiarazione di morte
- Art. 6 - Adempimento dell'Ufficiale di stato civile
- Art. 7 - Denuncia della causa morte
- Art. 8 - Registro dei deceduti e causa di morte
- Art. 9 - Accertamenti necroscopici
- Art. 10 - Referto dell'Autorità giudiziaria
- Art. 11 - Rinvenimento di resti mortali
- Art. 12 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 14 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Parte III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Art. 15 - Periodo di osservazione dei cadaveri
- Art. 16 - Depositi di osservazione e modalità
- Art. 17 - Obitorio – Camera autoptica Depositi di osservazione e modalità
- Art. 18 - Obbligo di feretro individuale.
- Art. 19 – Qualità e caratteristiche dei feretri, chiusura e verifica degli stessi.

Parte IV - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 20 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 21 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 22 - Sosta di cadavere nell'ultima abitazione

Parte V - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 23 - Ricevimento dei cadaveri
- Art. 24 - Orario

- Art. 25 - Giorni di sepoltura
- Art. 26 - Divieti di ingresso nel Cimitero
- Art. 27 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art. 28 - Cerimonie all'interno del Cimitero

Parte VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 29 - Autorizzazioni per l'accesso al Cimitero
- Art. 30 - Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 31 - Responsabilità
- Art. 32 - Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo
- Art. 33 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 34 - Orario di lavoro
- Art. 35 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 36 - Apposizione di lapidi – Costruzioni
- Art. 37 - Consumi – Area deposito
- Art. 38 - Vigilanza

Parte VII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 39 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- Art. 40 – Inumazioni

- Art. 41 – Tumulazione
- Art. 42 - Deposito provvisorio
- Art. 43 – Epigrafi
- Art. 44 - Fiori e piante ornamentali

Parte VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- Art. 46 - Esumazioni ordinarie
- Art. 47 - Esumazioni straordinarie
- Art. 48 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 49 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 50 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
- Art. 51 - Raccolta delle ossa
- Art. 52 - Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti

Parte IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 53 - Sepolture private
- Art. 54 - Durata delle concessioni
- Art. 55 - Modalità di concessione
- Art. 56 - Uso delle sepolture private
- Art. 57 - Manutenzione
- Art. 58 - Divisioni - Subentri
- Art. 59 - Rinuncia a concessione
- Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 61 - Rinuncia a concessione con parziale o totale costruzione
- Art. 62 - Revoca
- Art. 63 - Decadenza
- Art. 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 65 - Estinzione

Parte X - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 66 - Registro delle sepolture
- Art. 67 - Scadenario delle concessioni
- Art. 68 - Costo dei servizi cimiteriali
- Art. 69 - Fornitura gratuita dei feretri

Parte XI – CREMAZIONE

- Art. 70 - Disciplina della cremazione
- Art. 71 – Rilascio dell'autorizzazione alla Cremazione

Art. 72 – Identità delle Ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)
Art. 73 - Feretri per la cremazione
Art. 74 – Crematori
Art. 75 - Urne cinerarie
Art. 76 - Destinazione delle ceneri
Art. 77 - Consegna ed affidamento delle ceneri
Art. 78 - Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)
Art. 79 - Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007 art. 4)
Art. 80 - Luogo di dispersione delle ceneri
Art. 81 - Targa con generalità dei defunti cremati
Art. 82 - Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)
Art. 83- Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne (L.R. n.20/2007,art. 3,commi 5 e 6)
Art. 84 – Registro cimiteriale
Art. 85 – Deposito provvisorio
Art. 86 – Tariffe
Art. 87 - Iscrizione ad associazione
Art. 88 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione
Art. 89 – Roseto -Norma transitoria

Parte XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Cautele
Art. 91 - Entrata in vigore del Regolamento - Abrogazioni
Art. 92 - Concessioni pregresse
Art. 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Art. 94 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
Art. 95 - Sanzioni
Art. 96 – Diffusione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme applicabili nell'ambito del territorio del Comune di Chianocco e dirette ai cittadini in generale ed ai soggetti della pubblica amministrazione coinvolti. Tali norme sono intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento afferiscono a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi in materia di Polizia Mortuaria:

- Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 di "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" (Titolo VI) e s.m.i.;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" di seguito denominato "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria";
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri";
- Legge Regionale 31/10/2007, n. 20 e dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 115-6947 del 05/08/2002;
- Regolamento D.P.G.R. 08/8/2012 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 – 10542, recante "Articolo 14, legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15: approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori".
- Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
- Codice Civile.

Art. 2 - Disposizioni generali - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi delle normative vigenti.
2. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle normative vigenti.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
5. Tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione avverranno a cura del personale comunale o di ditte appaltatrici.
6. E' compito del Responsabile di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.

Art. 3 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza; il medesimo declina ogni responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo servizio o causate da mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune è dotato di un PIANO Regolatore Cimiteriale Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 16 Novembre 2006 con delibera n. 42.

Parte II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti è firmata dal dichiarante e consegnata al funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 6 - Adempimento dell'Ufficiale di stato civile

1. L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

2. Effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

3. Nel caso che dalla scheda I.S.T.A.T. di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 7 - Denuncia della causa morte

1. I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistica.

8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e segg. del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 8 - Registro dei deceduti e cause di morte

1. Presso il Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 9 - Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74, 2° comma, del D.P.R. 03/11/2000 n.396, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dalla Struttura Complessa di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e comunque entro le 30 ore.
6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 10 - Referto dell'Autorità giudiziaria

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 11 - Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 - Autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74, 2° comma, del D.P.R. 03/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'articolo precedente

.Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03/11/2000 n.396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

5. 1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica. (Vedi legislazione sull'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. 03/11/2000 n. 396).

Parte III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 15 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere la durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644, e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore del Servizio di Igiene e sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R., è possibile durante il periodo di osservazione, trasportare il cadavere presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato o ancora presso l'abitazione privata, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.
5. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 16 - Depositi di osservazione e modalità

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto per ognuno dei seguenti casi, le salme di persone:

- a) decedute senza assistenza medica e/o per morte improvvisa;
- b) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o sconveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- c) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- d) in deposito per un periodo indefinito, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamenti igienico – conservativi;
- e) in deposito per riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico – conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
- f) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 17 - Obitorio – Camera autoptica - Depositi di osservazione e modalità

1. Per il deposito di osservazione delle salme di cui al precedente articolo, il Comune di norma dispone, anche in via convenzionata, di idonei locali di osservazione istituiti presso i Presidi ospedalieri o disponibili presso altre strutture, che offrano locali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Servizio di Igiene e sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. I luoghi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza delle salme, anche ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita e durante tale periodo, che devono essere poste in condizioni tali che non siano ostacolate le eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 - Obbligo di feretro individuale.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita o con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Le Imprese di Onoranze Funebri incaricate del seppellimento, alla tumulazione o al trasporto in altri Comuni, sono responsabili della eventuale non conformità del feretro utilizzato.

Art. 19 – Qualità e caratteristiche dei feretri, chiusura e verifica degli stessi.

1. La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo o personale di impresa funebre. In ogni caso il necroforo o il personale incaricato, deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

2. Le Imprese di Onoranze Funebri incaricate dalle famiglie allegheranno alla richiesta di trasporto dei defunti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 T.U. D.P.R. 445/2000, nella quale saranno dichiarate:

- l'osservanza delle operazioni di riconoscimento/identificazione della salma;
- la corretta esecuzione delle operazioni di ricomposizione/trattamento della stessa;
- la regolarità delle eventuali operazioni adottate sotto il profilo igienico sanitario;
- la rispondenza del feretro alle caratteristiche di legge, in base alla tipologia di trasporto e di sepoltura, nonché della rispondenza a tutte le prescrizioni normative in ordine al materiale dello stesso, al suo assemblaggio, alla tipologia e modalità di chiusura;
- l'apposizione sulla parte superiore o esterna del feretro, della piastrina di riconoscimento in metallo (piombo o zinco elettrolitico) recante il nome e cognome del defunto e la sua data di morte se conosciuti, ovvero gli eventuali dati certi.

3. Per le tumulazioni in loculo o cripta e per il trasporto all'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379, o fuori comune le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.

4. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, può essere impiegata la sola cassa di legno per le salme destinate all'inumazione o per le quali è stata richiesta la cremazione, purché il decesso non sia stato causato da una delle malattie infettive – diffuse riportate nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della casa costruttrice.

Parte IV - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto e le esequie funebri saranno autorizzati nei modi e nelle forme vigenti, dalle competenti autorità.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità Giudiziaria, il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà espressa dal defunto.

Art. 21 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. L'Ufficio di Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 22 - Sosta di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta di un familiare, il Sindaco può autorizzare la sosta del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, prima della cerimonia di esequie affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. Il Sindaco può consentire, a coloro che in vita abbiano acquisito particolari benemeritenze, la sosta per le onoranze funebri, anche in luogo diverso dall'abitazione.

2. L'orario dei funerali sarà stabilito dall'Ufficio, previa valutazione di compatibilità con l'orario di apertura del cimitero.

Parte V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 23 - Ricevimento dei cadaveri, resti e ceneri

1 Nei cimiteri comunali, a norma del D.P.R. 285/90 "Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria", devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i cadaveri, resti mortali o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi (alla data del decesso) un parente in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, residente nel Comune;
- e) i resti mortali degli aventi diritto come sopra specificato;
- f) i cadaveri di persone i cui coniugi siano già sepolti in Chianocco (alla data del decesso);
- g) i cadaveri di persone nate nel Comune di Chianocco;
- h) i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti di cui all'art. 13 del citato regolamento.

Art. 24 - Orario

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico con orario continuato, salvo eventuali modifiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Giorni di sepoltura

1. Le sepolture hanno luogo nei giorni feriali. Per situazioni eccezionali e gravi motivi il Sindaco potrà autorizzare le sepolture nei giorni festivi.

Art. 26 - Divieti di ingresso nel Cimitero

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni ed atteggiamenti in contrasto con il luogo;
- b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
- c) a persone che intendano svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua, commercio, proselitismo;
- d) agli animali, ad eccezione dei cani guida a servizio delle persone non vedenti.

Art. 27 - Comportamenti vietati all'interno del Cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e/o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- b) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- d) calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) distribuire volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- f) eseguire lavori od iscrizioni nelle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) commerciare oggetti di decorazione delle tombe;
- h) l'accesso di mezzi di trasporto privati sprovvisti di apposita autorizzazione scritta;
- i) fumare e consumare cibi;
- j) ostruire passaggi, occupare spazi comuni con vasi ed oggetti ingombranti che impediscano un agevole transito ed accesso ai loculi, creare difficoltà di manovra degli apprestamenti cimiteriali mobili. Qualora questo di verificasse il personale Comunale provvederà alla rimozione degli ingombranti.

Il comportamento non corretto sarà punito con sanzione amministrativa (vedi Art. 95 del presente regolamento).

Art. 28 - Cerimonie all'interno del Cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Sono altresì consentite cerimonie civili.

Parte VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 29 - Autorizzazioni per l'accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. All'interno dei Cimiteri tale personale deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al predetto Regolamento.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi su istanza dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi dell'impresa operante all'interno del cimitero ed allegare la documentazione prevista dall'art. 90 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché il documento unico di regolarità contributiva avere esito regolare ed in corso di validità, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulla regolarità contributiva dell'impresa.
5. Il personale delle imprese, o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve recare un cartellino identificativo con l'indicazione del nome e cognome e la denominazione o ragione sociale dell'impresa da cui dipende, secondo quanto prescritto dall'art. 36-bis commi 3, 4, 5 della Legge 04.08.2006 n.248; l'elenco di tale personale deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 30 - Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico del Comune. Saranno soggetti al rilascio del Permesso di Costruire o presentazione della Segnalazione certificata di Inizio Attività (art. 22 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), dovendo osservare le disposizioni normative edilizie vigenti e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al successivo art. 53, 3° comma, impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione dell'area, pena la decadenza. L'inizio dei lavori deve avvenire nel rispetto della disciplina procedurale del titolo autorizzativo.

3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta entro i limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le sepolture private non possono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

5. La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari, per le parti da loro costruite o installate. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, per lavori di tinteggiatura ed interventi di pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., è sufficiente una Comunicazione rivolta all'Ufficio Tecnico Comunale, indicante gli estremi dell'impresa operante all'interno del cimitero, i dati della sepoltura privata oggetto di intervento, la descrizione dell'intervento e la data di esecuzione.

6. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione di cui sopra, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della Concessione.

7. I Concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi ricordo e similari, nel rispetto delle caratteristiche e tipologie prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 31 – Responsabilità.

1. I Concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Art. 32 - Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e tempestivamente ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. Dello smaltimento dovrà essere prodotta idonea documentazione.

Art. 33 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi consentiti e secondo gli orari di cui agli artt.34 e 35.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori per lo sgrossamento di materiali.

3. Per esigenze di servizio, in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ghiaia ed ogni altro materiale da costruzione, così come da attrezzature e macchinari di cantiere.

Art. 34 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi e durante le cerimonie funebri, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dallo stesso Ufficio Tecnico.

Art. 35 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le attività lavorative entro l'area del Cimitero, previo smontaggio degli apprestamenti (armature, ponteggi, ecc.) ed allontanamento delle attrezzature e dei materiali di cantiere, lasciando l'area di lavoro adeguatamente recintata e dotata di idonei mezzi e servizi di protezione collettiva.

Art. 36 - Apposizione di lapidi – Costruzioni

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri che per restauri o riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'autorizzazione va richiesta prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, previo pagamento dei diritti dovuti.

3. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono rispettare le disposizioni di cui al precedente articolo 30.

Art. 37 - Consumi – Area deposito

1. E' fatto divieto alle imprese operanti nel Cimitero di allacciarsi a prese del Comune per la fornitura di energia elettrica. Tale allacciamento potrà essere consentito soltanto eccezionalmente e per ragioni di pubblica utilità dall'Ufficio Tecnico Comunale, dietro rimborso al Comune del valore dell'energia consumata.

2. Il Comune potrà, su richiesta delle imprese e sempre che ne esista la possibilità, concedere alle medesime l'uso di un'area di deposito, verso la corresponsione di un affitto annuo nella misura determinata dalla Giunta Municipale la quale determinerà anche l'importo annuo forfetario che le imprese dovranno rimborsare al Comune per il consumo dell'acqua.

Art. 38 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti depositati ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare ogni provvedimento previsto dalla legge.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.31.

Parte VII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 39 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le normative vigenti, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 40 - Inumazioni

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra e nei campi comuni; hanno durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, tale termine vale pure per le sepolture di cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, con spese a carico degli interessati secondo quanto stabilito annualmente.

3. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, il Cimitero dispone pure di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi dell'art. 90 e segg. del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

5. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

6. I privati possono installare, in rispondenza a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, oltre al cippo, un copri tomba di superficie complessiva di tipologia e dimensione conformi agli standard fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

7. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti od ai loro aventi causa.

8. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto in lenzuolo di cotone ma sempre all'interno di una cassa. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Art. 41 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie entro opere murarie (loculi, cellette ossario o cripte) costruite dal Comune o dai Concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di Concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
4. All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati, si instaura l'obbligo dell'iscrizione sulla lastra frontale di rivestimento della muratura, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, dei dati anagrafici di cui all'art. 43.
5. Tutte le operazioni relative alla chiusura dei loculi e delle cellette comunali saranno assicurate, in via esclusiva, dal Comune previo pagamento della tariffa stabilita.
6. A norma del DPCM 26.05.2000, la Regione può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Art. 42 - Deposito provvisorio

1. Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificarvi una sepoltura privata;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda, corredata dal relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto sia già stato approvato.
3. La durata del deposito è limitata al periodo per l'ultimazione dei lavori, purché sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 36 mesi.
4. L'estumulazione dal loculo di deposito provvisorio per la definitiva sistemazione, non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la relativa tariffa prevista a carico del richiedente.
5. Il deposito provvisorio della salma deve essere disposto esclusivamente in corrispondenza della fila più alta di ciascun impianto di loculi disponibile nel cimitero.

Art. 43 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, come meglio specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali potrà rimuovere i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., pericolanti o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere le rituali espressioni brevi di commemorazione o di cordoglio.
4. Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in dialetto, nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette devono essere, in ogni caso, indicati: il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati,
6. Le lettere, i vasi porta-fiori, i porta-lumini e le cornici porta-foto devono essere conformi alle tipologie ed ai materiali prescritti dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.
7. Le caratteristiche del materiale di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono stabilite dal Comune e le spese sono a totale carico del richiedente. L'epigrafe dovrà essere collocata al centro della lapide con le caratteristiche ed il materiale in uso nei loculi, nicchie, ossari/cinerari appartenenti allo stesso lotto di manufatto. Qualora vi sia traslazione di una salma, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e/o gli arredi in precedenza posati sul loculo retrocesso, a condizione che siano conformi a quelli del lotto in cui viene trasferita la salma.

Art. 44 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto ai servizi cimiteriali provvederà a rimuoverli.

Parte VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, dalla Legge Regionale n. 15 del 3/8/2011 e del Regolamento D.P.G.R. 8/8/2012 n. 7; e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 46 - Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del turno ordinario di inumazione di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite (quando ritenuto necessario) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, a cura del Comune e nel rispetto dell'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

4. Entro il 1° luglio e almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi contenenti indicazione dei campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio recapito.

5. Detto avviso verrà pubblicato anche sul sito web istituzionale del Comune.

6. I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione con lettera o comunicazione telefonica.

7. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto.

8. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. In caso di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze per la vita sociale di Chianocco, può essere disposta dal Sindaco motivata diversa collocazione.

9. Se il processo mineralizzante della salma non risulta completato, la stessa sarà re-inumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione a spese degli interessati e le ceneri derivanti collocate secondo il volere degli stessi.

Art. 47 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima dello scadere del decennio soltanto:

a) su ordinazione dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;

b) su autorizzazione del Sindaco, per trasferirle in altre sepolture o per cremarle.

2. Fatta eccezione per il caso a), le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata direttamente dal Sindaco se sono trascorsi almeno due anni dalla morte, se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell'Incaricato del Comune.

4. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l'altra depositata in Comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti in rispetto del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Art. 48 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
2. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 51 sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
4. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo di durata non superiore a 10 anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere oppure inviato alla cremazione.
6. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e ri-fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente (fermo restando il rinnovo della concessione del loculo).
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 49 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - 1.a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 2. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 50 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune e possono essere affidate a ditte esterne.
2. Gli oneri saranno a carico dei parenti del defunto, o di persone che intendano prendersi cura dei resti.

Art. 51 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni o nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte di parenti o da persone interessate aventi diritto.

Art. 52 - Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali del defunto, gli aventi diritto possono richiedere la restituzione degli oggetti rinvenuti mediante richiesta formale all'Ufficio tecnico comunale.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto dal Responsabile del Servizio un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti e non formalmente richiesti dagli aventi diritto in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Comando di Polizia Municipale, che attiverà le procedure previste dal Codice Civile.
4. Qualora non venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli.
6. L'eventuale ricavato dalle alienazioni sarà introitato al bilancio comunale.
7. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
8. Si autorizza il reimpiego dei materiali e di opere di proprietà degli aventi diritto, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
9. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
10. Le opere aventi valore artistico o storico, rientranti nelle disposizioni di tutela del vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero od in altro luogo idoneo.

Nota: La Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 116 – 6947 in data 05/08/2002 ha sospeso le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione delle esumazioni ed estumulazioni nonché quelle di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme, fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altri Stati e le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Parte IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree all'interno del perimetro cimiteriale, nei limiti della disponibilità e del piano regolatore cimiteriale.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture mediante tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso riguardano:

1. Sepolture individuali (loculi, cellette ossario e cinerario, aree trentennali);

2. Sepolture per famiglie.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo nella misura prevista dall'Amministrazione Comunale.

5. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

1) la natura della concessione e la sua identificazione;

2) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

3) la durata;

4) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il, legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;

5) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

6) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

2. La durata è fissata:

1) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture (tombe) di famiglia;

2) in 50 anni per le cellette ossario e le urne cinerarie (costruite dal Comune);

3) in 50 anni per i loculi colombari (costruiti dal Comune), prorogabili per ulteriori 10 anni nei casi di incompiuta mineralizzazione del cadavere.

4) In 30 anni per le aree trentennali presenti sul perimetro del cimitero parte vecchia

3. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto e può essere rinnovata per una sola volta.

4. La durata della concessione fissata dal precedente comma 2, è valida per le nuove concessioni e per i rinnovi di concessioni già rilasciate.

Art. 55 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale a sistema di tumulazione costruite dal Comune di cui all'art. 41 (loculi, cellette cinerarie/ossari) può concedersi:

- Loculi: solo a persone destinatarie della concessione che superino l'età di anni 80.
 - Ossari/Cinerari: solo in presenza della salma, delle ceneri o resti.
 - Aree Trentennali: solo per persone destinatarie che superino l'età di anni 80.
2. L'assegnazione avviene per scelta del concedente in base alle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita.
 4. Il diritto di concessione decorre dalla data del contratto. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di del bene concesso riservando però la facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
 5. La concessione è nominativa e non trasferibile a terzi; il concessionario ha la facoltà di recedere restituendo il loculo / ossario / area trentennale al Comune, con le modalità di cui all'art. 59.
 6. Nel medesimo loculo possono essere tumulati i resti o le ceneri di 2 ulteriori persone appartenenti alla famiglia del defunto indicato nell'atto di concessione, intendendosi per tali il coniuge ed i parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado.
 7. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepolture per famiglie, nei vari tipi previsti, è data in ogni tempo secondo la disponibilità e la data di presentazione della domanda di concessione, ovvero secondo particolari modalità appositamente previste in caso si tratti di nuove aree o tombe derivanti dall'ampliamento del cimitero.

Art. 56 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La sepoltura di famiglia può essere concessa ad un massimo di 2 soggetti concessionari, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo il caso di eredità e che il sepolcro stesso sia prossimo ad essere tutto occupato, senza possibilità di rinnovo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
4. Agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini del concessionario dell'area, spetta il diritto alla tumulazione nelle sepolture di famiglia nei limiti del precedente capoverso. Per tali congiunti, il diritto alla sepoltura è stato implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione da parte del concessionario dell'area medesima.
5. Sono considerati "casi di convivenza" con i titolari della concessione, quelli riportati sullo stato di Famiglia.

6. Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso. Può ugualmente essere disposta l'ammissione di resti o delle ceneri di chiunque ritengano di seppellire, previo consenso di tutti i concessionari o degli aventi diritto.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. Nelle sepolture private i lavori di chiusura dei sepolcri, tumulazione o estumulazione, inumazioni e esumazioni dei feretri sono eseguiti dal concessionario in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, la quale vigilerà che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali messe a disposizione, non risultino danneggiate.

Art. 57 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private di cui all'art. 56 spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza, sia di igiene.

Art. 58 - Divisioni - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione subentrano gratuitamente e sono tenuti a darne comunicazione, entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più degli aventi diritto a favore dei titolari rimanenti, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.

3. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla designazione di un titolare della concessione ed alla richiesta di aggiornamento della concessione vi provvede il Comune, individuandolo nel richiedente, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, non ha validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

6. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolari i propri rapporti interni, ferma restando la titolarità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 59 - Rinuncia a concessione

1. La rinuncia alla concessione di loculo o celletta si manifesta nei seguenti casi:

1. lo stesso non sia stato occupato;

2. essendo stato occupato il loculo o la celletta in tempi pregressi, la salma o i resti siano stati trasferiti in altro luogo dello stesso cimitero o ad altro cimitero.

2. In tali casi non spetterà al concessionario alcun rimborso della somma precedentemente pagata.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

1) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

2) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi non spetterà al concessionario alcun rimborso della somma precedentemente pagata.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 41, salvo i casi di decadenza, quando:

1) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, e lo comunichi entro 24 mesi dall'assegnazione;

2) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma stabilita dal Comune.

3. Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere al concessionario rinunciante un indennizzo per le opere costruite, solo a fronte dell'assegnazione ad un nuovo concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, risanamento, interventi strutturali, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia nelle forme più idonee al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante affissione di apposito avviso presso l'area o la sepoltura interessata e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune per la durata di 180 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- 1) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- 2) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- 3) quando, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 30, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- 4) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;
- 5) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per protratta incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;

2. La pronuncia della decadenza dalla concessione, nel caso previsto ai punti 5 e 6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, ove reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune e presso il Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi fermo restando quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

4. Dello stato di abbandono della sepoltura, a seguito di relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, viene data notizia mediante:

- affissione dell'elenco sul sito web istituzionale del Comune ed al Cimitero per la durata pari o superiore a mesi 6;
- comunicazione ad eventuali aventi diritto.

5. Trascorsi ulteriori 6 mesi, a seguito di una nuova relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, si avrà presa d'atto dello stato di abbandono e dichiarazione di decadenza.

Art. 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Stato Civile disporrà, in assenza di specifiche richieste, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, in ossario comune, in cinerario comune.
2. Dopodiché, la Giunta Comunale disporrà per l'eventuale restauro, a seconda dello stato dell'opera, stabilendo adeguati oneri per una nuova concessione.
3. Nel caso la costruzione sia irrecuperabile, le opere murarie saranno smantellate a cura e spese del nuovo concessionario.

Art. 65 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dalle norme vigenti.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei medesimi, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Qualora le salme non fossero completamente mineralizzate e tali da non poter essere traslate nell'ossario comune, il concessionario o gli aventi diritto possono richiedere il rinnovo della concessione ai sensi del precedente art. 54. Qualora non fosse esercitata tale facoltà la salma sarà inumata nel campo comune a spese del concessionario o degli aventi diritto.

Parte X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66 - Registro delle sepolture

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto un Registro delle Sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
3. Il Registro è documento probatorio dell'assegnazione e delle successive variazioni avvenute nelle rispettive concessioni.
4. Ad ogni posizione di Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

5. Sul Registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso ed ogni modificazione o cessazione che ivi si verifica.

6. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- le generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data e il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 67 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo Scadenziario delle Concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 68 - Costo dei servizi cimiteriali

1. Sono dovuti i diritti fissi previsti per legge.
2. Viene determinato un costo ed applicato agli interventi che richiedano la presenza e la manodopera di operatori cimiteriali.
3. L'elenco dettagliato delle attività ed i relativi costi compaiono nell'Allegato "A", che potrà nel tempo essere soggetto ad aggiornamento.
4. Elenco e le tariffe potranno essere soggette ad aggiornamento annuale.

Art. 69 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente le casse per l'inumazione delle salme di persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti o affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.

Art. 70 - Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale ";dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: " Disposizioni urgenti in materia di enti locali ";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa ";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ".

Art. 71 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 72 - Identità delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 73 - Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 74 - Crematori

1. Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 75 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale resistente ed infrangibile di cui alla lett. d) paragrafo 14 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e morte del defunto.

Art.76 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

a) tumulate in tombe di famiglia, cellette ossario cinerario o in loculi (anche con preesistente feretro o resti/ceneri) all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate;

b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;

c) tumulate all'interno del cimitero in un cinerario comune;

d) disperse in natura (vedi Art. 79 e Art.80)

e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 77 – Consegna e affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 75.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

3. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

4. Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto interessato (coniuge o, in difetto, parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi), dovrà presentare istanza al Comune di residenza del De Cuius o nel Comune di decesso. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.

Nell'istanza, corredata dal documento da cui si evince la volontà del defunto, dovrà inoltre essere dichiarato:

a) le generalità della persona a cui verrà affidata l'urna la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio (indicandone il luogo specifico di conservazione) con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

c) il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte del Comune sulla regolare e decorosa tenuta dell'urna;

d) l'impegno a non spostare in altro luogo, da quello autorizzato, l'urna con le ceneri prima di informare ed ottenere l'autorizzazione del Comune. In tal caso l'affidatario è tenuto a comunicare, con preavviso di almeno 10 giorni, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario o eredi di esso. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chianocco; l'urna, su espressa richiesta, sarà conferita per la conservazione nel cimitero comunale, in apposita celletta

oppure le ceneri saranno conferite in forma indistinta nel cinerario comune (di prossima realizzazione).

9. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune che provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito.

Art. 78 - Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 88.

2. Nel caso in cui l'affidatario risieda in altro Comune o la dispersione delle ceneri debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune interessato.

3. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 79 - Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007 art. 4)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

a) in aree naturali di proprietà comunale (da individuarsi da parte dell'Amministrazione), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.

3. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna.

4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

5. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

7. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno 2 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
8. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto.
9. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
10. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.
11. La dispersione può essere effettuata altresì nei riquadri e nell'area Roseto di prossima realizzazione presso il Cimitero Comunale.

Art. 80 - Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

Art. 81 - Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte dovranno essere posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto.

Art. 82 - Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. L'amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite e se il fatto non consiste reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale dell'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 83 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, potranno conferirle al cimitero comunale per la collocazione nel cinerario comune o richiederne la tumulazione in cellette, loculi, cripte o tombe di famiglia.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non necessariamente motivata. Del recesso è presa nota nel relativo registro di cui all'art. 84.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

Art. 84 – Registro cimiteriale

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:

1. l'affidatario dell'urna;
2. l'indirizzo di residenza dell'affidatario o incaricato alla dispersione;
3. i dati anagrafici del defunto cremato;
4. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
5. la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

2. Il predetto registro può essere integrato e modificato con altri dati ritenuti necessari per la gestione del cimitero.

Art. 85 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero Comunale.

2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 86 – Tariffe

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono aggiornate le tariffe di cui all'allegato tariffario del presente regolamento.

Art. 87 - Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei

propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

2. Per quanto non espressamente indicato dal presente articolo si rinvia alla Legge Regionale.

Art. 88 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 89 – Roseto - Norma transitoria

1. In attesa di completamento dell'area cimiteriale denominata Roseto per la dispersione delle ceneri, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale.

Parte XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione ecc..) od una concessione (di area, loculo, ossario, nicchia ecc..) o la retrocessione, dovrà dichiarare che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. L'Amministrazione comunale, in caso di vertenza, manterrà fermo lo stato di fatto e di diritto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91 - Entrata in vigore del Regolamento - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel rispetto delle Leggi vigenti, dello Statuto Comunale e delle Autorizzazioni degli organi competenti.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e pertanto cessano di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Mortuaria finora vigente, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento e con esso incompatibili.

Art. 92 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'art. 93, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile" quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 94 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si provvederà nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 95 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 96 – Diffusione

1. Una copia del presente Regolamento viene custodita presso l'Ufficio di Stato Civile a disposizione dei cittadini che intendano prenderne visione e/o, a richiesta, ottenerne copia. Il presente Regolamento è inoltre disponibile, in via telematica, sul sito web del Comune di Chianocco www.comune.chianocco.to.it.